

Caso 4

Qual è il giudice territorialmente competente per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria laddove il ricorrente risieda all'estero?

Giova premettere che per le controversie **in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria** l'art. 444 c.p.c., comma 1, già prevede la competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Il comma 3° della medesima norma, al fine di venire incontro alle esigenze organizzative degli enti previdenziali ed assistenziali, riserva le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'adempimento di tali obblighi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha la sede l'ufficio dell'ente. Inoltre, il comma 2° individua il foro delle controversie relative agli infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale addetto alla navigazione marittima o alla pesca marittima nel luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

NOTA BENE

La competenza territoriale prevista dalla norma in esame è inderogabile e l'incompetenza è rilevabile anche d'ufficio. L'inderogabilità della competenza territoriale in ordine alle controversie previdenziali comporta che, qualora una controversia appartenga alla competenza territoriale di giudici diversi, le cause devono essere trattate distintamente e non possono essere riunificate sotto un unico giudice (Cass., 10 aprile 1986, n. 2540; Cass., 24 aprile 1986, n. 2906), facendo salva l'eventuale sospensione della causa la cui definizione richieda la decisione dell'altra (Cass., 17 ottobre 1988, n. 5653; Cass., 29 marzo 1990, 2571).

In merito al 1° comma della norma in esame, la Corte di Cassazione con sentenza del 21 luglio 2000, n. 9637 ha chiarito che, nonostante la disposizione faccia riferimento all'attore, e non al beneficiario della prestazione, la stessa vada interpretata nel senso che deve sempre farsi riferimento, quale criterio di collegamento ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, **al luogo di residenza dell'assistito, indipendentemente dalla qualità di attore o di convenuto assunta nel giudizio.**

Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che il comma 3° dell'art. 444 c.p.c. introduce un'eccezione al principio generale della competenza del tribunale nella cui circoscrizione risiede l'attore, fissato dal comma 1°. Tale eccezione non è suscettibile di un'applicazione estensiva all'infuori dei casi espressamente contemplati e, in particolare, non può essere invocata nella controversia inerente agli obblighi contributivi di malattia facenti carico ad un libero professionista, la quale resta soggetta al criterio generale del comma 1°. Particolare rilevanza assume la nozione di «ufficio dell'ente» prevista dal comma 3° della norma in esame: tale concetto deve essere inteso come sede dell'Istituto previdenziale competente ad

occuparsi delle posizioni contributive, in relazione al luogo in cui si trovano le filiali o dipendenze del datore di lavoro, a prescindere dalla centralizzazione di taluni servizi dell'ente previdenziale (Cass., 24 marzo 1987, n. 2862). In tale prospettiva, per ufficio dell'ente si deve intendere quello periferico dotato di rappresentanza legale e presso il quale devono essere adempiuti gli obblighi contributivi (Cass., 20 gennaio 1979, n. 468).

Infine, per quanto riguarda le controversie previdenziali nelle quali è stata convenuta un'amministrazione statale, la Corte di Cassazione (Cass., 7 giugno 2001, n. 7699) ha chiarito che l'attribuzione della competenza per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria al tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni assistenziali, opera anche quando l'amministrazione convenuta fruisce della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. La citata disposizione ha carattere di norma speciale rispetto a quella sul foro erariale; inoltre, secondo il giudizio della suprema Corte, l'operatività del foro erariale comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai beneficiari di tutele previdenziali o assistenziali aventi come controparti soggetti non fruanti della difesa erariale.

L'art. 444 c.p.c. è stato oggetto di attenzione nella novella con la quale è **stato opportunamente aggiunto un quarto comma** che ha colmato un vuoto normativo in riferimento all'ipotesi di **ricorrente residente all'estero all'atto della proposizione della domanda**. A tal riguardo la Suprema Corte, in mancanza di un'espressa previsione legislativa, aveva in passato optato per l'applicabilità del foro generale del convenuto persona giuridica di cui all'art. 19 c.p.c. (Cass., 17 marzo 1992, n. 3273 secondo cui, con riguardo a controversia pensionistica instaurata contro l'INPS da un soggetto residente all'estero, la competenza territoriale, stante l'inapplicabilità del criterio dettato dall'art. 444, 1° comma c.p.c., va determinata ai sensi dell'art. 19 c.p.c. e, pertanto, attribuita al pretore (in funzione di giudice del lavoro di Roma in quanto luogo in cui l'ente previdenziale ha sede).

La norma citata così come novellata ha pertanto il seguente tenore:

1. *Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.*
2. *Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.*
3. *Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.*

4. *Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.*

In conclusione ... risposta a 4

Nelle controversie previdenziali e di assistenza obbligatoria, colmando una lacuna legislativa, è stato introdotto un nuovo criterio di competenza territoriale che è quello del tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione **l'attore aveva la sua ultima residenza prima di trasferirsi all'estero**, criterio valido anche qualora la prestazione venga chiesta dagli eredi dell'avente diritto.

Copyright © Esselibri S.p.A.

Caso 4

Qual è il giudice territorialmente competente per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria laddove il ricorrente risieda all'estero?

Giova premettere che per le controversie **in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria** l'art. 444 c.p.c., comma 1, già prevede la competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Il comma 3° della medesima norma, al fine di venire incontro alle esigenze organizzative degli enti previdenziali ed assistenziali, riserva le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'adempimento di tali obblighi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha la sede l'ufficio dell'ente. Inoltre, il comma 2° individua il foro delle controversie relative agli infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale addetto alla navigazione marittima o alla pesca marittima nel luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

NOTA BENE

La competenza territoriale prevista dalla norma in esame è inderogabile e l'incompetenza è rilevabile anche d'ufficio. L'inderogabilità della competenza territoriale in ordine alle controversie previdenziali comporta che, qualora una controversia appartenga alla competenza territoriale di giudici diversi, le cause devono essere trattate distintamente e non possono essere riunificate sotto un unico giudice (Cass., 10 aprile 1986, n. 2540; Cass., 24 aprile 1986, n. 2906), facendo salva l'eventuale sospensione della causa la cui definizione richieda la decisione dell'altra (Cass., 17 ottobre 1988, n. 5653; Cass., 29 marzo 1990, 2571).

In merito al 1° comma della norma in esame, la Corte di Cassazione con sentenza del 21 luglio 2000, n. 9637 ha chiarito che, nonostante la disposizione faccia riferimento all'attore, e non al beneficiario della prestazione, la stessa vada interpretata nel senso che deve sempre farsi riferimento, quale criterio di collegamento ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, **al luogo di residenza dell'assistito, indipendentemente dalla qualità di attore o di convenuto assunta nel giudizio.**

Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che il comma 3° dell'art. 444 c.p.c. introduce un'eccezione al principio generale della competenza del tribunale nella cui circoscrizione risiede l'attore, fissato dal comma 1°. Tale eccezione non è suscettibile di un'applicazione estensiva all'infuori dei casi espressamente contemplati e, in particolare, non può essere invocata nella controversia inerente agli obblighi contributivi di malattia facenti carico ad un libero professionista, la quale resta soggetta al criterio generale del comma 1°. Particolare rilevanza assume la nozione di «ufficio dell'ente» prevista dal comma 3° della norma in esame: tale concetto deve essere inteso come sede dell'Istituto previdenziale competente ad

occuparsi delle posizioni contributive, in relazione al luogo in cui si trovano le filiali o dipendenze del datore di lavoro, a prescindere dalla centralizzazione di taluni servizi dell'ente previdenziale (Cass., 24 marzo 1987, n. 2862). In tale prospettiva, per ufficio dell'ente si deve intendere quello periferico dotato di rappresentanza legale e presso il quale devono essere adempiuti gli obblighi contributivi (Cass., 20 gennaio 1979, n. 468).

Infine, per quanto riguarda le controversie previdenziali nelle quali è stata convenuta un'amministrazione statale, la Corte di Cassazione (Cass., 7 giugno 2001, n. 7699) ha chiarito che l'attribuzione della competenza per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria al tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni assistenziali, opera anche quando l'amministrazione convenuta fruisce della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. La citata disposizione ha carattere di norma speciale rispetto a quella sul foro erariale; inoltre, secondo il giudizio della suprema Corte, l'operatività del foro erariale comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai beneficiari di tutele previdenziali o assistenziali aventi come controparti soggetti non fruente della difesa erariale.

L'art. 444 c.p.c. è stato oggetto di attenzione nella novella con la quale è **stato opportunamente aggiunto un quarto comma** che ha colmato un vuoto normativo in riferimento all'ipotesi di **ricorrente residente all'estero all'atto della proposizione della domanda**. A tal riguardo la Suprema Corte, in mancanza di un'espressa previsione legislativa, aveva in passato optato per l'applicabilità del foro generale del convenuto persona giuridica di cui all'art. 19 c.p.c. (Cass., 17 marzo 1992, n. 3273 secondo cui, con riguardo a controversia pensionistica instaurata contro l'INPS da un soggetto residente all'estero, la competenza territoriale, stante l'inapplicabilità del criterio dettato dall'art. 444, 1° comma c.p.c., va determinata ai sensi dell'art. 19 c.p.c. e, pertanto, attribuita al pretore (in funzione di giudice del lavoro di Roma in quanto luogo in cui l'ente previdenziale ha sede).

La norma citata così come novellata ha pertanto il seguente tenore:

- 1. Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.*
- 2. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.*
- 3. Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.*

4. *Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.*

In conclusione ... risposta a 4

Nelle controversie previdenziali e di assistenza obbligatoria, colmando una lacuna legislativa, è stato introdotto un nuovo criterio di competenza territoriale che è quello del tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione **l'attore aveva la sua ultima residenza prima di trasferirsi all'estero**, criterio valido anche qualora la prestazione venga chiesta dagli eredi dell'avente diritto.

Copyright © Esselibri S.p.A.

Caso 4

Qual è il giudice territorialmente competente per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria laddove il ricorrente risieda all'estero?

Giova premettere che per le controversie **in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria** l'art. 444 c.p.c., comma 1, già prevede la competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Il comma 3° della medesima norma, al fine di venire incontro alle esigenze organizzative degli enti previdenziali ed assistenziali, riserva le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'adempimento di tali obblighi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha la sede l'ufficio dell'ente. Inoltre, il comma 2° individua il foro delle controversie relative agli infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale addetto alla navigazione marittima o alla pesca marittima nel luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

NOTA BENE

La competenza territoriale prevista dalla norma in esame è inderogabile e l'incompetenza è rilevabile anche d'ufficio. L'inderogabilità della competenza territoriale in ordine alle controversie previdenziali comporta che, qualora una controversia appartenga alla competenza territoriale di giudici diversi, le cause devono essere trattate distintamente e non possono essere riunificate sotto un unico giudice (Cass., 10 aprile 1986, n. 2540; Cass., 24 aprile 1986, n. 2906), facendo salva l'eventuale sospensione della causa la cui definizione richieda la decisione dell'altra (Cass., 17 ottobre 1988, n. 5653; Cass., 29 marzo 1990, 2571).

In merito al 1° comma della norma in esame, la Corte di Cassazione con sentenza del 21 luglio 2000, n. 9637 ha chiarito che, nonostante la disposizione faccia riferimento all'attore, e non al beneficiario della prestazione, la stessa vada interpretata nel senso che deve sempre farsi riferimento, quale criterio di collegamento ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, **al luogo di residenza dell'assistito, indipendentemente dalla qualità di attore o di convenuto assunta nel giudizio.**

Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che il comma 3° dell'art. 444 c.p.c. introduce un'eccezione al principio generale della competenza del tribunale nella cui circoscrizione risiede l'attore, fissato dal comma 1°. Tale eccezione non è suscettibile di un'applicazione estensiva all'infuori dei casi espressamente contemplati e, in particolare, non può essere invocata nella controversia inerente agli obblighi contributivi di malattia facenti carico ad un libero professionista, la quale resta soggetta al criterio generale del comma 1°. Particolare rilevanza assume la nozione di «ufficio dell'ente» prevista dal comma 3° della norma in esame: tale concetto deve essere inteso come sede dell'Istituto previdenziale competente ad

occuparsi delle posizioni contributive, in relazione al luogo in cui si trovano le filiali o dipendenze del datore di lavoro, a prescindere dalla centralizzazione di taluni servizi dell'ente previdenziale (Cass., 24 marzo 1987, n. 2862). In tale prospettiva, per ufficio dell'ente si deve intendere quello periferico dotato di rappresentanza legale e presso il quale devono essere adempiuti gli obblighi contributivi (Cass., 20 gennaio 1979, n. 468).

Infine, per quanto riguarda le controversie previdenziali nelle quali è stata convenuta un'amministrazione statale, la Corte di Cassazione (Cass., 7 giugno 2001, n. 7699) ha chiarito che l'attribuzione della competenza per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria al tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni assistenziali, opera anche quando l'amministrazione convenuta fruisce della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. La citata disposizione ha carattere di norma speciale rispetto a quella sul foro erariale; inoltre, secondo il giudizio della suprema Corte, l'operatività del foro erariale comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai beneficiari di tutele previdenziali o assistenziali aventi come controparti soggetti non fruente della difesa erariale.

L'art. 444 c.p.c. è stato oggetto di attenzione nella novella con la quale è **stato opportunamente aggiunto un quarto comma** che ha colmato un vuoto normativo in riferimento all'ipotesi di **ricorrente residente all'estero all'atto della proposizione della domanda**. A tal riguardo la Suprema Corte, in mancanza di un'espressa previsione legislativa, aveva in passato optato per l'applicabilità del foro generale del convenuto persona giuridica di cui all'art. 19 c.p.c. (Cass., 17 marzo 1992, n. 3273 secondo cui, con riguardo a controversia pensionistica instaurata contro l'INPS da un soggetto residente all'estero, la competenza territoriale, stante l'inapplicabilità del criterio dettato dall'art. 444, 1° comma c.p.c., va determinata ai sensi dell'art. 19 c.p.c. e, pertanto, attribuita al pretore (in funzione di giudice del lavoro di Roma in quanto luogo in cui l'ente previdenziale ha sede).

La norma citata così come novellata ha pertanto il seguente tenore:

- 1. Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.*
- 2. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.*
- 3. Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.*